

R.G.E. 917/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Beatrice Valdatta	Presidente
dott. Pietro Balduzzi	Giudice
dott. Mariaelena Cunati	Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del 15.05.2015

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con sentenza n. 21/2013 del 15.01.2013, munita di formula esecutiva il 4.03.2013, il Tribunale di Chiavari ha condannato Sergio R. a pagare a APCOA Parking Italia s.p.a. la somma di € 15.694,50, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al saldo [doc. 1 R.].

In virtù di tale titolo esecutivo [doc. 2 R.], APCOA ha pignorato alcuni beni immobili di proprietà del debitore, conferiti nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi R. I/P il 30.11.2001, trascritto nei registri immobiliari e annotato a margine dell'atto di matrimonio.

Sergio ROSSI si è opposto all'esecuzione sostenendo l'impignorabilità degli immobili sottoposti a esecuzione forzata atteso che il debito maturato sarebbe stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

APCOA ha contestato la fondatezza delle difese avversarie, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 16.04.2015, il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Avverso tale decisione Sergio R. ha presentato reclamo, a cui APCOA ha resistito.

*

Si premette che il richiamo, contenuto nel dispositivo dell'ordinanza, all'art. 618, co. 2, c.p.c. appare il frutto di un mero refuso – stante la piena consapevolezza del giudice dell'esecuzione della natura del rimedio azionato, come si legge nella motivazione del provvedimento – che non pregiudica minimamente il diritto di difesa delle parti, essendo stato il termine per introdurre il giudizio di merito assegnato correttamente.

Il reclamo non può essere accolto per i motivi che seguono.

Per orientamento costante, in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel

fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano ineranza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (Cass. 12998/2006).

L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è perciò consentita, a norma dell'art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore che ha costituito il fondo patrimoniale allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza (Cass. 5385/2013).

Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni ("ex contractu" o "ex delicto"), bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia (Cass. 11230/2003). Pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi in senso non restrittivo, vale a dire con riferimento non solo all'indispensabile per l'esistenza della famiglia ma anche alle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della stessa, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa (Cass. 15886/2014), e neppure meramente oggettivo, in quanto comprensivo anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cass. 4011/2013).

Non è in contestazione che il debito del reclamante sia maturato in ragione del mancato pagamento del corrispettivo per il parcheggio di un'autovettura, intestata a lui e utilizzata a titolo di comodato d'uso dal figlio Massimiliano Rossi, nelle "zone blu" del Comune di Rapallo.

Sostiene Sergio R. che il figlio, utilizzatore reale del veicolo, sarebbe uscito dal nucleo familiare sin dal 24.05.2002, avendo trasferito altrove la propria residenza [doc. 9].

Replica APCOA che il fatto stesso che il figlio risieda, in Rapallo, in uno degli immobili confluiti nel fondo patrimoniale [doc. 4] e utilizzi l'autovettura paterna conferma l'ineranza del debito ai bisogni familiari.

Tale ultima prospettazione va condivisa.

Occorre osservare che, essendo la famiglia legata da uno stretto vincolo di solidarietà fra i membri che la compongono, i bisogni individuali, se in linea con l'indirizzo determinato dai coniugi, assumono rilevanza familiare. Pertanto, l'indirizzo scelto dai coniugi rappresenta il parametro di riferimento per riportare le esigenze personali di ciascun componente che, per legge o per propria scelta, il gruppo si è impegnato a soddisfare nell'ambito delle necessità familiari.

Nella specie, è pacifico che l'uso dell'automobile in questione e dell'immobile di Rapallo, da parte di Massimiliano Rossi, avvengano e siano sempre avvenuti con il consenso dei coniugi R. /F., e in particolare del reclamante.

La destinazione dell'immobile di Rapallo ad abitazione del figlio, che ivi ha trasferito – a quanto consta, da tempo – la sua residenza, implica e conferma la persistente appartenenza di quest'ultimo al consorzio familiare, tanto che gli altri membri della

famiglia hanno deciso di mettere a sua disposizione proprio uno dei beni confluiti nel fondo patrimoniale.

Il parcheggio nelle aree limitrofe all'abitazione costituisce poi una modalità ordinaria di comportamento, naturalmente inerente al migliore godimento sia del veicolo che dell'immobile.

Sulla base delle evidenze allo stato disponibili, il debito contratto appare pertanto effettivamente volto a soddisfare i bisogni della famiglia – e, in particolare, quelli del figlio – fatti propri dai titolari del fondo.

Non si ravvisano pertanto i gravi motivi, richiesti dall'art. 615, co. 2, c.p.c., per procedere alla sospensione dell'esecuzione in corso, sicché l'ordinanza di prime cure deve essere confermata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


RESPINGE il reclamo e, per l'effetto,

CONDANNA Sergio a rimborsare a Apcoa Parking S.p.a. le spese del presente procedimento che si liquidano in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%.

Così deciso in Pavia, 15 maggio 2015.

Il giudice est.

dott. Mariaelena Cunati



Il Presidente

dott. Maria Beatrice Valdatta



Depositato in cancelleria

il 24/5/15

Il Cancelliere
Dott. Gianni Colombani